TESTO UNICO PESCA

Art. 40

Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 23; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 30

Le infrazioni della presente legge sono denunciate all'autorita' giudiziaria, e ad esse sono applicabili anche le norme stabilite dal Codice penale e da quello di procedura penale. In caso di commutazione delle ammende, la pena restrittiva della liberta' personale non puo' eccedere i 30 giorni. A norma dell'art. 414 del Codice della marina mercantile i proprietari di battelli da pesca sono responsabili delle ammende incorse dalle persone dell'equipaggio.

Versione in vigore dal 7 febbraio 1932, non più in vigore dal 24 agosto 1938 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico pesca
Estremi	Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-pesca/art-40-legge-4-marzo-1877-n-3706-art-23-legge-24-marzo-1921-n-312-art-30/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it